

ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITÀ

ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dalla legge n. 122/2010 e del D.P.R. 18.4.1994, n. 342

Al Comune di SANTA ELISABETTA
Settore/Servizio _____

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _____ Nome _____

C.F. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _____ Sesso: M | F

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (*solo per cittadini stranieri*)

rilasciato da Questura di _____

con n. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] in data ____/____/____ valido fino al ____/____/____

per il seguente motivo _____

che si allega in fotocopia.

S E G N A L A

che _____,

darà inizio all'attività di facchinaggio ⁽¹⁾ _____

In merito, il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 19/6° della legge n. 241/1990, nonché dal capo VI del D.P.R. n. 445/2000. dichiara⁽²⁾ :

di esercitare l'attività

in proprio

presso la cooperativa _____

avente sede legale a _____

di essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia _____;

di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste da norme e regolamenti vigenti in materia ed in particolare da⁽³⁾ _____;

di essere a conoscenza che l'art. 84, commi 7 e 8, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della strada), dispone che è soggetto a sanzione chiunque adibisca a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso e che è prevista la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi. Il sottoscritto si impegna pertanto ad iniziare l'attività solamente nel momento in cui gli autoveicoli da noleggiare saranno immatricolati a tale uso, con la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di noleggio di veicoli senza conducente;

⁽⁴⁾ _____

ALLEGA:

1. la seguente documentazione:

1.1. copia documento identità in corso di validità (*nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell'incaricato comunale addetto al ricevimento della SCIA*)

1.2. copia del permesso o della carta di soggiorno (*solo per cittadini extracomunitari*)

1.3. _____

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

Data _____

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342**“Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio”****Articolo 1. Oggetto e definizioni.**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini, contenuto nell'elenco n. 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed i procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio, ad esso connessi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinati dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla legge 3 maggio 1955, n. 407 .

2. Ai fini del presente regolamento si intende: per «testo unico», il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ; per «autorità», l'autorità locale di pubblica sicurezza; per «ufficio provinciale», l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Articolo 2. Esercizio dell'attività di facchino.

1. L'attività di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, può essere esercitata previa denuncia di inizio all'autorità, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

2. L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa.

3. L'autorità competente può comunque provvedere a controlli e disporre il divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui la persona venga dichiarata pregiudicata o pericolosa successivamente allo scadere del termine di cui al precedente comma.

4. L'esercizio dell'attività di facchino non è soggetta ad alcun limite numerico o contingente complessivo.

Articolo 3. Soppressione delle commissioni per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

1. La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, istituita dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, e le commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della stessa legge sono soppresse.

Articolo 4. Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

1. Gli uffici provinciali esercitano, anche in materia di facchinaggio, le funzioni ad essi attribuite dalla legge 22 luglio 1961, n. 628 , recante: «Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale». Agli uffici provinciali sono altresì attribuite le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime, in precedenza esercitate dalle commissioni di cui all'articolo 3.

2. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, l'autorità trasmette agli uffici provinciali copia delle comunicazioni di inizio dell'attività ricevute ai sensi del presente regolamento.

Articolo 5. Norme abrogate.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 121 del testo unico, nella parte in cui si riferisce all'attività di facchino. È abrogata, altresì, la legge 3 maggio 1955, n. 407 .

Articolo 6. Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L. 7 agosto 1990 n. 241

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Articolo 19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

(come modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 07/08/2015, n. 124).

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. (comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento).

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.